



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

AVVISO PUBBLICO

PR SARDEGNA FESR 2021-2027

Priorità di investimento - P5

"Sardegna più sociale e inclusiva"

Obiettivo Specifico - Os4.vi

"Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale"

Azione 5.6.1

"Progetti di innovazione sociale per la cultura e il turismo inclusivi"

Contributi per Progetti di partecipazione culturale finalizzati a favorire la fruizione inclusiva e universale di produzioni e attività culturali presentati da soggetti privati in forma singola, in forma di rete tra privati o in partenariato pubblico-privato

FAQ dal 30.04.2026 al 08.05.2026

Si comunica che non saranno accolte ulteriori FAQ



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

QUESITI E RISPOSTE

1) Con riferimento all'Art. 4, comma 4 dell'Avviso, si richiede se per un progetto che prevede visite guidate e attività temporanee (durata di poche ore) in numerose location (circa 30 tra chiese, siti all'aperto e musei) sia obbligatorio produrre il documento di disponibilità dello spazio per ogni singolo sito già in fase di domanda o entro 20 giorni dall'approvazione.

Si chiede inoltre se esistano modalità semplificate per attestare lo svolgimento di attività itineranti dove il sito non rappresenta una sede fissa del progetto

Si vedano le risposte alle seguenti FAQ n. 8 pubblicata il 16 aprile, n. 3, 5, 6, 10 pubblicate dal 16 al 24 aprile, n. 1, 2 e 5 pubblicate dal 24 al 30 aprile e la risposta alla successiva FAQ n. 4.

2) Con riferimento all'Art. 13, comma 1 dell'Avviso, si richiede di specificare quali siano gli elementi oggettivi utilizzati dall'Amministrazione per determinare il valore monetario del primo acconto.

In particolare, si chiede se tale somma sia calcolata esclusivamente sulla base delle voci di costo previste per la prima fase/bimestre nel cronoprogramma (Allegato 3, punto 5, Tabella 1) o se esistano dei massimali percentuali (es. 10% o 20% del totale del contributo) indipendentemente dalle necessità di cassa iniziali dichiarate.

L'art. 13 dell'Avviso e il Disciplinare del Beneficiario Allegato n. 6 all'Avviso art. 10 prevedono che "A seguito dell'ammissione a contributo, la Regione dispone il trasferimento delle risorse con una prima quota a titolo di acconto da stabilirsi in base al cronoprogramma di spesa; il secondo e terzo acconto sono erogati a condizione che sia rendicontata dal beneficiario una spesa pari ad almeno il 70% di quanto già erogato. I successivi acconti sono erogati a condizione che sia rendicontata una spesa pari ad almeno il 90% di quanto già erogato".

Inoltre, per la fidejussione sull'anticipazione si rinvia alla risposta alla FAQ n. 5 pubblicata il 16 aprile, alla risposta n. 9 delle FAQ pubblicate dal 16 al 24 aprile.

3) Art.4 Comma 4 Nel caso in cui il Progetto sia realizzato all'interno di un immobile non di proprietà del Soggetto proponente, dovrà essere prodotta una dichiarazione del titolare della disponibilità dell'immobile attestante l'assenso alla realizzazione del Progetto previsto, salvo il caso in cui il titolo di disponibilità già preveda esplicitamente tale assenso. Dovrà pertanto essere allegata alla richiesta di contributo la documentazione attestante la disponibilità dell'immobile, ai fini della esecuzione della proposta progettuale, salvo quanto previsto dal comma seguente. La durata della disponibilità non potrà essere inferiore al periodo di tre anni decorrenti dalla data prevista di completamento del Progetto. Resta inteso che l'immobile deve possedere l'agibilità che deve essere dichiarata in sede di presentazione della proposta.

I nostri quesiti sono:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- *è necessario presentare la disponibilità degli spazi in cui si svolgono le attività anche se quegli spazi non saranno soggetti a modifiche strutturali*
- *riguardo le sedi da indicare, abbiamo visto che possiamo indicare solo una sede ma il nostro progetto prevede la programmazione di più attività in più luoghi, come dobbiamo inserirli sul Sipes? Dobbiamo avere per ogni sede coinvolta l'accordo per i 5 anni?*

Si è necessario presentare la disponibilità degli spazi in cui si svolgono le attività anche se quegli spazi non saranno soggetti a modifiche strutturali.

Per quanto riguarda la domanda sulle sedi si vedano le risposte alle FAQ n. 6 e 10 pubblicate dal 17 al 24 aprile e la risposta alla successiva FAQ n. 4.

4) Nel nostro progetto agiremo in oltre 50 spazi differenti in tutto il territorio sardo (sia al chiuso che all'aperto), è obbligatorio presentare altrettanti documenti di disponibilità degli spazi?

In particolare, per le attività previste all'aperto, nelle strade, piazze, giardini, parchi, monumenti è necessario avere i relativi documenti di disponibilità?

La realizzazione di qualunque attività, che sia all'aperto o al chiuso, è subordinata alla sussistenza di un idoneo titolo di disponibilità giuridica dell'immobile o dell'area interessata, nonché al rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi o atti di assenso da parte dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di gestione.

Si vedano tutte le risposte nelle diverse FAQ pubblicate, relativamente agli spazi: FAQ n. 8 pubblicata il 16 aprile, FAQ n. 3, 5, 6, 10 pubblicate dal 16 al 24 aprile, n. 1, 2 e 5 pubblicate dal 24 al 30 aprile.

5) Vorremmo partecipare al bando "Priorità di investimento - P5 "Sardegna più sociale e inclusiva" con l'idea di comporre un partenariato pubblico-privato, costituito da: Scuola Civica di Musica nella forma di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm. ii., Comune, e ODV, in questo senso avremmo due domande. La prima è se la scuola Civica può essere capofila?

La seconda è in alternativa può essere capofila l'ente Comune?

Entrambi avete natura giuridica pubblica, pertanto non potete essere capofila in un partenariato. Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso solo un soggetto privato può essere capofila in un partenariato. I soggetti pubblici possono essere solo associati.

6) Quesito 1 – Ammissibilità dei costi delle socie lavoratrici nella categoria A

La Cooperativa è una cooperativa con soci lavoratori autonomi. Le socie che realizzeranno concretamente le attività progettuali lo faranno nell'ambito del rapporto sociale con la cooperativa, attraverso i meccanismi previsti dallo statuto e dal regolamento interno.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSETTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Si chiede di chiarire se i compensi riconosciuti alle socie lavoratrici per le prestazioni svolte nell'ambito del progetto siano ammissibili alla categoria A (costi diretti del personale, rendicontati a costi reali) ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A dell'Avviso, e in caso affermativo, quale forma contrattuale o documentazione sia ritenuta idonea ai fini della rendicontazione.

Quesito 2 – Applicazione del meccanismo di costo forfettario 60/40 in caso di partenariato

L'art. 10 dell'Avviso stabilisce che le spese di personale (categoria A) sono rendicontate a costi reali e che tutte le altre categorie di spesa sono calcolate a tasso forfettario del 40% dei costi diretti del personale ammissibili.

Nel caso di una proposta presentata in forma associata, si chiede di chiarire se tale meccanismo si applichi:

a) al budget complessivo del progetto nel suo insieme, oppure b) separatamente a ciascun soggetto del partenariato (Capofila e Associato/i), in modo che ogni partner debba rispettare individualmente il rapporto 60/40 all'interno della propria quota di spesa.

La risposta è rilevante in particolare per il soggetto Associato, la cui quota complessiva non può superare il 30% del totale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) dell'Avviso.

Quesito 3 – Residenza dei fornitori terzi

L'art. 4 dell'Avviso prevede che i soggetti proponenti (Capofila e Associati) abbiano sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

Si chiede di confermare se tale requisito di residenza si applichi esclusivamente ai soggetti proponenti oppure si estenda anche ai fornitori terzi a cui il Capofila o i partner associati dovessero ricorrere per l'acquisizione di beni e servizi funzionali al progetto.

Quesito 1. Si i compensi riconosciuti alle socie lavoratrici per le prestazioni svolte nell'ambito del progetto siano ammissibili alla categoria A (costi diretti del personale, rendicontati a costi reali) ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A dell'Avviso. Il personale dedicato al progetto deve essere individuato con atto interno di assegnazione e deve essere per ciascuna delle persone individuate la redazione di un time sheet per costo orario/attività.

Quesito 2. Si richiama la risposta alla FAQ n. 12 pubblicata il 16 aprile.

Quesito 3. Nel richiamare la risposta alla FAQ n. 8 pubblicata dal 17 al 24 aprile, relativamente al requisito della sede operativa, si applica esclusivamente al soggetto proponente, e nelle forme aggregate deve essere posseduto da ciascun componente (capofila e associati).

7) Si pongono i seguenti quesiti:

- *un ente pubblico come un'amministrazione comunale è un ente ammissibile come singolo o è tenuto ad inserirsi in una rete di partenariato?*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSETTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- *un ente pubblico come un'amministrazione comunale è ammissibile come capofila?*
- *qualora gli spazi fisici (come edifici, piazze, parchi) in cui si svolgeranno le azioni siano proprietà di uno dei partner è ugualmente necessario attestare che il capofila ne disponga? in caso affermativo è necessaria la concessione per le azioni e i 3 anni successivi o è sufficiente che il capofila ne possieda l'uso esclusivo per la durata delle azioni e i successivi tre anni ne disponga solo occasionalmente se necessario?*

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 un'amministrazione comunale non può partecipare come soggetti singolo, ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso. Può inserirsi in una rete/partenariato solo in qualità di associato e non capofila (art. 5 dell'Avviso).

Se lo spazio è nella disponibilità di uno dei partner (inteso come associato del progetto) del capofila sarà sufficiente fleggere la voce disponibilità su Sipes nella Sezione "Dati aggiuntivi" e poi caricare l'atto che certifica tale disponibilità sulla piattaforma Sipes nella Sezione "Documenti".

I termini temporali stabiliti nell'Avviso all'art. 4 comma 4 "La durata della disponibilità non potrà essere inferiore al periodo di tre anni decorrenti dalla data prevista di completamento del Progetto" sono inderogabili ai fini della stabilità delle operazioni finanziate con il FESR. Si richiama sul punto la risposta alla FAQ n. 5 pubblicata dal 24 al 30 aprile.

8) Sono la presidente di una associazione culturale e vorrei avere chiarimenti relativamente al requisito di disponibilità della struttura per le altri 3 anni successivi dalla fine della realizzazione del progetto.

Nell'avviso pubblico c'è scritto che il progetto non può durare meno di 24 mesi ma deve essere comunque concluso entro il 31/12/2028 e che la durata della disponibilità della struttura non potrà essere inferiore al periodo di tre anni decorrenti dalla data prevista di completamento del progetto.

Non ho chiaro perché si deve impegnare una struttura, che sia pubblica o privata, per altri 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto.

Non potendo usufruire di uno spazio pubblico occorre ricorrere ai privati. L'affitto dei locali rientra nei costi da quantificare nella proposta progettuale?

E se si, occorre quantificare anche le somme per tre anni successivi dalla conclusione del progetto così come richiesto dal Bando?

Il nostro progetto su cui stiamo lavorando prevede la realizzazione di laboratori e attività culturali per svolgere i quali dobbiamo ricorrere a strutture private per le quali è necessario fare contratto di affitto. Ha senso impegnarlo e pagarlo per altri 3 anni dopo la conclusione del progetto?

L'art. 7 comma 1 dell'Avviso prevede "La durata massima di ogni Progetto di partecipazione culturale è pari a 24 mesi dalla data di concessione del contributo. La conclusione del Progetto non può superare la data del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

31.12.2028 fatte salve eventuali proroghe debitamente motivate e concesse. In ogni caso, la rendicontazione di tutte spese sostenute non può superare la data del 31.12.2029 e comunque deve essere conclusa entro i termini stabiliti per l'ammissibilità della spesa dal Regolamento (UE) n. 2021/1060".

Si rinvia alla risposta precedente sull'inderogabilità del termine temporale dei 3 anni e alla risposta alla FAQ n. 5 pubblicata dal 24 al 30 aprile.

9) Premetto che vorremmo indicare come spazio di svolgimento di progetto spazi pubblici come piazze, pinete, parchi. Tali spazi per loro natura non possono essere a disposizione del capofila privato per il tempo di progetto più i 3 anni richiesti da bando.

Tali spazi non sono ritenuti ammissibili? Sarebbe sufficiente indicare la sede legale del capofila per rispettare i requisiti e poi prevedere azioni da svolgersi in spazi pubblici concessi dal comune per il solo tempo dell'azione?

Si rinvia alle due risposte precedenti sull'inderogabilità del termine temporale dei 3 anni e alla risposta alla FAQ n. 5 pubblicata dal 24 al 30 aprile.

La sede legale del capofila non può essere utilizzata come sostituto della titolarità/disponibilità degli spazi in cui si svolgono le attività di progetto. Si rinvia alla precedente risposta n. 4 e alle risposte alle FAQ richiamate dalla stessa risposta.

10) Il disciplinare che il soggetto vincitore è tenuto a sottoscrivere ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f dell'Avviso (Allegato 6 all'Avviso), si configura un contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il beneficiario, oppure si tratta di un atto unilaterale di adesione a condizioni predeterminate dall'Amministrazione nell'ambito di una concessione di contributo pubblico?

In particolare, si chiede di chiarire se la firma del suddetto disciplinare d'obbligo determini l'instaurazione di un rapporto contrattuale in senso tecnico tra la RAS e il soggetto beneficiario, oppure se tale atto si configuri esclusivamente come concessione di sovvenzione a fondo perduto, priva di natura contrattuale ai sensi della normativa vigente.

Si conferma che la sottoscrizione del Disciplinare (Allegato n. 6) reca gli adempimenti per i beneficiari di operazioni (lavori servizi e forniture) finanziate nel PR FESR 2021-2027 si sottoscrive tra la RAS e il legale rappresentante del beneficiario, e sarà allegato alla Convenzione. Gli adempimenti descritti nel Disciplinare sono obblighi in capo al beneficiario, come previsto all'Art. 14 dell'Avviso.

11) È possibile prevedere che uno o più partner di progetto siano anche fornitori del capofila? Mi spiego meglio. Nel caso in cui il partner di progetto porti avanti un'azione che necessita di un budget superiore alla percentuale massima che possa essere gestita dal partner o dai partner (30%), può essere remunerato per l'eccedenza dell'importo del lavoro svolto dal capofila?



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

No, i membri dell'aggregazione del progetto non possono essere anche fornitori del capofila, e non possono essere *remunerati per l'eccedenza dell'importo del lavoro svolto dal capofila*. Come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c) gli associati svolgono specifiche attività nel progetto per un valore massimo del 30% sul totale di progetto.

12) Il beneficiario del progetto (singolo, rete o partenariato pubblico-privato), qualora non disponesse dell'esperienza richiesta, potrebbe far ricorso, sempre nel rispetto della normativa in materia di appalto, ad un fornitore di beni e servizi.

Vuol dire che se una azienda non ha requisiti di sopra, può fare attraverso (lettera A punto ii dei costi di personale):

Prestazioni professionali e consulenziali, comprese figure qualificate con esperienza sui temi della inclusività e della accessibilità e/o del welfare di comunità e welfare culturale quali titolo esemplificativo: esperti in progettazione di servizi inclusivi e in design inclusivo, community maker, professionalità specializzate nella comunicazione inclusiva, lab maker, attivatori di comunità, artisti e curatori con esperienza nell'arte relazionale e/o nel teatro sociale, sensitivity manager, consulenza per la misurazione dell'impatto sociale, ecc. I costi diretti per Prestazioni professionali sono ammissibili con contratto di prestazione d'opera ovvero contratto per servizi professionali.

Per far sì che ottenga i requisiti?

Per fare un esempio pratico una azienda che sviluppa interfacce software, può chiedere una consulenza ad esperti in progettazione di servizi inclusivi e in design inclusivo, in maniera da avere le competenze necessarie per essere ammissibile?

In conformità a quanto disposto dall'art. 4 dell'Avviso e chiarito nelle FAQ pubblicate in data 16 aprile 2026 (quesiti n. 6, 11 e 13), il possesso dei requisiti di esperienza negli ambiti operativi individuati costituisce un requisito di ammissibilità e deve essere posseduto dal soggetto proponente (se costituito in forma aggregata, tale requisito deve essere posseduto da ciascun partecipante).

È fatta salva la facoltà per il soggetto proponente di avvalersi, per la realizzazione di specifiche attività progettuali, di fornitori di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente. Questa opzione, tuttavia, esula dalla valutazione dei requisiti ammissibilità del soggetto proponente ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso.

Resta altresì esclusa la possibilità di soddisfare i requisiti di ammissibilità mediante il ricorso a consulenze esterne, seppure rese da soggetti qualificati (quali, a titolo esemplificativo, esperti in progettazione di servizi inclusivi o design inclusivo), atteso che i requisiti medesimi devono essere posseduti direttamente dal soggetto proponente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

13) In riferimento all'Avviso in oggetto e in funzione della compilazione della proposta progettuale relativamente al punto "Previsione di realizzazione della valutazione di impatto sociale e relativa metodologia", si chiede se la Valutazione di Impatto si riferisca ai risultati ottenuti al termine del progetto oppure se debba essere riferita agli impatti generati dal progetto a distanza di x tempo (ad es. 1 anno) dal termine dello stesso.

Nei criteri di selezione delle operazioni dell'OS4.vi, approvati mediante consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del 31.07.2023 e in seguito modificati con Decisione C(2024)6563 Final del 12 settembre 2024 della Commissione Europea, nella valutazione della qualità progettuale è inserita la misurazione della sostenibilità nel tempo e l'impatto sociale e di genere ex ante, in itinere ed ex post che i Progetti si impegnano a determinare sulle persone e sulle comunità in cui operano.

Consapevoli della complessità di tale previsione non abbiamo definito aspetti stringenti dell'arco temporale. Certamente ai fini dell'efficacia del Progetto finanziato con le risorse del PR Sardegna FESR 2021-2027 ci si attende almeno la valutazione dei risultati ottenuti al termine del progetto.

14) Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 4 dell'avviso confermate che un Ente Pubblico riunito in PPP con altri soggetti privati non può partecipare al bando come Capofila?

Confermiamo che l'Ente Pubblico non può partecipare al bando come Capofila, ma può essere solo associato.

15) Una fondazione di partecipazione (di diritto privato con partecipazione pubblica), operante in ambito culturale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'Avviso, può presentare domanda come soggetto capofila?

La costituzione di una rete di partenariato formale costituisce elemento premiale ai fini della valutazione del progetto?

Inoltre, le spese di progetto possono essere sostenute esclusivamente dal soggetto capofila, anche con riferimento ad attività realizzate dai partner associati?

Possono essere considerate ammissibili eventuali spese strettamente connesse alla progettazione e all'avvio delle attività, sostenute antecedentemente alla eventuale comunicazione di concessione del contributo?

Si richiama la risposta alla FAQ n. 1 del 16 aprile "Sì, è ammissibile come soggetto privato sia nella forma singola, sia nella forma associata come capofila."

Il bando non prevede premialità. Nondimeno prevede per le forme associate un importo minimo ed un importo massimo superiore rispetto alla forma singola. Si veda l'art. 8 dell'Avviso.

Per quanto attiene all'organizzazione delle attività tra capofila e associati e alle spese, si richiama quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c) "il proponente associato, collabora con il proponente Capofila nello svolgimento di specifiche attività, il cui valore complessivo non potrà superare il 30% rispetto all'importo totale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

del progetto. Resta inteso che in sede di rendicontazione dovranno essere prodotti i giustificativi di spesa con indicazione del CUP di progetto e che sarà onere del Capofila trasferire agli associati il riconoscimento delle spese sostenute”.

Si richiamano le risposte alle FAQ sul punto già fornite, in particolare la n. 12 del 16 aprile.

Possono essere considerate ammissibili eventuali spese strettamente connesse alla progettazione e all'avvio delle attività, sostenute antecedentemente a far data dalla pubblicazione in lettura dell'Avviso, ossia dal 24 marzo 2026.

16) È possibile coinvolgere in qualità di partner le associazioni di categoria? Il progetto può essere rivolto al target degli internati nelle colonie penali sarde?

È possibile coinvolgere in qualità di partner le associazioni di categoria qualora abbiano i requisiti, tutti i requisiti, di cui all'art. 4 dell'Avviso, laddove per partner ci si riferisca agli associati di un'aggregazione cui all'art. 5, comma 1, lettera c).

Se per partner non ci si riferisce agli associati di un'aggregazione, quindi non beneficiari potenziali delle risorse di cui all'Avviso, la valutazione del loro coinvolgimento non rientra dal campo di applicazione dei requisiti di ammissibilità.

Per quanto attiene al target, si suggerisce di rivedere le risposte n. 4 delle FAQ dal 17 al 24 aprile e la n. 5 dal 24 al 30 aprile. L'Avviso non prevede esclusioni, dunque è possibile avere come target gli internati nelle colonie penali sarde secondo le norme del DAP. Al contrario, è richiesta: la **rispondenza agli obiettivi dell'Avviso espressi nell'art. 2; l'applicazione delle linee guida sulla fruizione inclusiva della cultura**; l'applicazione del **principio di Universal Design e Design for all, l'eliminazione delle barriere visibili e invisibili**, secondo i **principi dell'accessibilità universale**. Si tratta di considerare che anche nel vostro target specifico ci possano essere persone con esigenze specifiche rispondenti ad alcune delle dimensioni dell'accessibilità universale richiamate anche nei criteri di selezione e di valutazione di cui all'art. 12 dell'Avviso, ossia disabilità fisiche, sensoriali, psichiche, cognitive e intellettive o collegate a qualunque altra forma disabilità, al fine di garantire la partecipazione ed il pieno godimento di un'esperienza culturale rispettosa dei diritti umani.

17) Se non si dispone di una sede fissa, in quanto ogni anno viene presentata specifica domanda per l'utilizzo di spazi e luoghi differenti, sulla base di bandi o determinazioni comunali dedicate, come deve essere interpretato il concetto di “sede” dell'evento?

Tali spazi vengono concessi esclusivamente per il periodo o la giornata di svolgimento delle attività e non possono essere assegnati in concessione permanente. In questo caso, come deve essere individuata la “sede” dell'evento?

Si veda la risposta alla precedente FAQ n. 4



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

18) È possibile che i partner del progetto (non in rete) possano avere sede legale in una regione diversa dalla Sardegna pur avendo iscritti in ambito territoriale del progetto?

Se per partner di progetto (non in rete) vengono intesi come fornitori e non come associati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) dell'Avviso, allora possono avere sede legale in una regione diversa dalla Sardegna.

19) La nostra associazione ha una sede legale di proprietà nel comune di Cagliari, che non corrisponde però alla sede di svolgimento delle sue attività; si tratta, in definitiva, del nostro ufficio, mentre le attività dell'associazione si svolgono principalmente nelle sedi dei partner coinvolti (teatri, sale polifunzionali, istituti scolastici, biblioteche, istituti di detenzione). Il progetto pensato per questo bando, infatti, prevede l'attivazione di una serie di percorsi artistico-culturali a lungo termine da attuarsi nelle sedi che accolgono abitualmente i target individuati (detenuti in case di detenzione; categorie fragili di vario tipo presso presidi socio-culturali come sedi di associazioni/enti impegnati nel settore socio-culturale). Come ottemperare, dunque, al requisito della sede dell'attività, che deve essere disponibile per tre anni oltre la data di chiusura del progetto? Quale documentazione, eventualmente, può essere prodotta a supporto della richiesta di contributo?

Si veda la risposta alla FAQ n.4.

20) In riferimento all'art.9 Spese Ammissibili, si chiede se sono spese ammissibili acquisto di strumenti musicali, casse, microfoni, video camera funzionali alla realizzazione del progetto, o devono essere presi a noleggio. Essendo considerato strumenti tecnologici farebbe pensare che è previsto l'acquisto.

Gli strumenti musicali, casse, microfoni, video camera funzionali alla realizzazione del progetto sono considerate come spese ammissibili. Ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso sono contemplati sia l'acquisto che il noleggio.

21) Stiamo valutando la presentazione di un progetto che tra le attività prevede 4 percorsi di formazione e aggiornamento per personale già occupato, i costi relativi al personale docente, al personale di segreteria /coordinamento/ direzione vanno imputati tra i costi diretti per il personale o tra i costi forfettari (40%).

Il FESR e dunque, il presente Avviso, non prevedono tra le spese ammissibili i percorsi di formazione e aggiornamento per personale già occupato, i costi relativi al personale docente, al personale di segreteria /coordinamento/ direzione. Diverso il caso in cui si acquistino/noleggino strumenti, attrezzature e supporti tecnologici finalizzati alla fruizione inclusiva delle attività di progetto, che richiedono per il loro utilizzo l'acquisizione di competenze, sia per chi li deve utilizzare nell'attuazione del progetto con i soggetti target, sia per i soggetti target e fruitori finali dell'esperienza culturale inclusiva.

22) In relazione ai requisiti previsti dall'art. 4 dell'Avviso, si chiede se possano essere inclusi nel partenariato soggetti quali una Polisportiva o il Comitato Paralimpico, che pur non svolgendo attività culturale in senso stretto operano stabilmente nell'ambito dell'inclusione sociale, della disabilità e della partecipazione attiva di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

soggetti fragili, contribuendo al progetto con competenze specifiche legate all'accessibilità, all'inclusione e al benessere psico-fisico dei destinatari.

Si chiede pertanto se tali soggetti possano essere considerati ammissibili come partner di progetto, purché il progetto nel suo complesso mantenga una chiara finalità culturale e di partecipazione inclusiva.

Si richiede inoltre un chiarimento in merito ai requisiti relativi agli immobili e agli spazi di svolgimento delle attività progettuali previsti dall'art. 4 commi 4 e 5 dell'Avviso.

Nel caso in cui tutte le attività progettuali si svolgano esclusivamente presso la sede del soggetto capofila, si chiede se: l'obbligo di disponibilità dell'immobile per almeno tre anni successivi alla conclusione del progetto, nonché il requisito di agibilità dello spazio, debbano riguardare unicamente la sede operativa utilizzata per la realizzazione concreta delle attività progettuali, oppure anche eventuali sedi operative dei partner che non ospiteranno attività di progetto.

Si, possono essere inclusi nel partenariato soggetti quali una Polisportiva o Comitato Paralimpico purché abbiano tutti i requisiti previsti dall'art. 4 dell'Avviso. Per quanto attiene all'ambito operativo, in sede di compilazione dell'Allegato 3, deve essere adeguatamente dimostrata l'esperienza in ambito sociale nelle attività dedicate alla partecipazione e all'inclusione di soggetti vulnerabili e/o aventi disabilità fisiche, sensoriali, psichiche, cognitive e intellettive o collegate a qualunque altra forma di disabilità, attraverso pratiche artistiche o culturali.

Si, l'obbligo di disponibilità dell'immobile per almeno tre anni successivi alla conclusione del progetto, nonché il requisito di agibilità dello spazio, devono riguardare la sede utilizzata per la realizzazione concreta delle attività progettuali.

23) Desideriamo cortesemente chiedere se sia in valutazione una proroga dei termini previsti per la presentazione delle domande relative all'Avviso: "PR Sardegna FESR 2021-2027 - Priorità 5 "Sardegna più sociale e inclusiva" - Obiettivo Specifico 4.vi "Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale" - Azione 5.6.1".

Relativamente all'Avviso in oggetto, non è prevista alcuna proroga.